



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 maggio 2013 (24.05)
(OR. en)**

9862/13

PECHE 221

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 21 maggio 2013

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2013) 287 final

Oggetto: Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2013) 287 final.

All.: COM(2013) 287 final



Bruxelles, 17.5.2013
COM(2013) 287 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE)
n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che
stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione
sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

1. INTRODUZIONE

La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale¹, di cui l'Unione europea è parte contraente, è destinata a garantire la conservazione a lungo termine e l'utilizzo ottimale delle risorse di pesca della zona dell'Atlantico nordorientale, producendo benefici duraturi sotto il profilo ambientale e sociale.

Al fine di garantire l'applicazione di tale convenzione, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) ha adottato, in occasione della riunione annuale della stessa tenutasi il 15 novembre 2006, una raccomandazione che stabilisce un regime di controllo e di coercizione ("il regime") applicabile a tutte le navi adibite o destinate all'esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nelle zone definite nella convenzione.

Il regolamento (UE) n. 1236/2010² stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione, da parte dell'Unione, del regime adottato dalla NEAFC. Esso prevede alcune misure specifiche per il monitoraggio delle attività di pesca nella zona di regolamentazione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, completando le misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Il regolamento (UE) n. 1236/2010 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in ordine alle modalità di applicazione a completamento di taluni elementi in esso contenuti (articolo 46, paragrafo 1) e in ordine alla modifica di una serie di disposizioni del regolamento concernenti taluni elementi non essenziali esplicitamente definiti, al fine di recepire nel diritto dell'Unione le future modifiche alle disposizioni del regime (articolo 51).

¹ Approvata dal Consiglio con la decisione 81/608/CEE (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

² Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prevista dall'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010. A norma di tale disposizione, la delega viene conferita alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2011 e la Commissione è tenuta a presentare una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di tre anni.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

La Commissione ha adottato due atti delegati, uno relativo alle modalità di applicazione a completamento di taluni elementi previsti nel regolamento (UE) n. 1236/2010, l'altro relativo al recepimento nel diritto dell'Unione di talune modifiche alle disposizioni del regime divenute obbligatorie per l'Unione. In entrambi i casi, l'esercizio della delega risponde all'esigenza di adattare le norme dell'UE alle modifiche adottate dalla NEAFC. In assenza di altre decisioni della NEAFC recanti modifiche degli elementi elencati negli articoli 46 o 51, la Commissione non ha avuto la necessità di esercitare la delega al di fuori dei due casi illustrati qui di seguito.

3.1. Atti delegati a completamento del regolamento (UE) n. 1236/2010

In conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1236/2010, gli Stati membri devono notificare alla Commissione su base mensile i quantitativi di risorse di pesca catturate nella zona NEAFC da navi battenti la loro bandiera. A tal fine, occorre stabilire l'elenco delle risorse di pesca che devono essere oggetto di notifica. Nel novembre 2010 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 2:2011 che stabilisce l'elenco delle risorse di pesca. Tale raccomandazione è vincolante per le parti contraenti della convenzione NEAFC e, di conseguenza, anche per l'Unione.

A norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, l'elenco delle risorse di pesca di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione, del 14 novembre 2011, a completamento del regolamento (UE) n. 1236/2010 ha stabilito l'elenco delle risorse di pesca quale adottato nella raccomandazione NEAFC 2:2011.

Il gruppo consultivo degli esperti per il controllo della pesca è stato consultato riguardo al progetto di regolamento delegato nel corso della riunione dello stesso svoltasi il 13 settembre 2011. L'atto delegato è stato adottato il 14 novembre 2011 e notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato entro il termine di due mesi previsto dall'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010. Allo scadere di tale termine, l'atto delegato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE³ ed è entrato in vigore il 24.1.2012.

3.2. Atto delegato che modifica il regolamento (UE) n. 1236/2010

Nella riunione annuale del novembre 2011, la NEAFC ha adottato la raccomandazione 9:2012 recante modifica dell'articolo 14 del regime relativo alla comunicazione dei rapporti e dei messaggi al segretariato della NEAFC. Tale disposizione del regime era stata recepita nel diritto dell'Unione mediante l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

³ GUL 13 del 17.1.2012, pag. 1.

A norma dell'articolo 51, lettera d), del regolamento (UE) n. 1236/2010, la Commissione ha la facoltà di modificare, mediante atti delegati, le disposizioni di tale regolamento concernenti la comunicazione delle informazioni al segretariato della NEAFC di cui all'articolo 12.

Il regolamento delegato (UE) n. 603/2012 della Commissione, del 30 aprile 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010, ha trasposto la modifica dell'articolo 14 del regime nel diritto dell'Unione, modificando in tal senso l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

Il gruppo consultivo degli esperti per il controllo della pesca è stato consultato riguardo al progetto di regolamento delegato nel corso della riunione dello stesso svoltasi il 23 marzo 2012. L'atto delegato è stato adottato il 30 aprile 2012 e notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato entro il termine di due mesi previsto dall'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010. Allo scadere di tale termine, l'atto delegato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE⁴ ed è entrato in vigore l'8.7.2012.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

⁴ GUL 177 del 7.7.2012, pag. 9.